

Diritto dell'economia

Codice civile. La schermatura regge se il fine è lecito

Patrimoni separati, salvagente anti-crisi per i beni personali

Crescono trust e vincoli di destinazione

PAGINA A CURA DI
Angelo Busani

Il problema di proteggere i beni personali (case, denaro, titoli azionari, strumenti finanziari, eccetera) dal rischio di "aggressione" da parte dei creditori - problema sempre vivo nella cerchia dei soggetti che svolgono professioni "rischiose" (il cui esercizio cioè può provocare danni a terzi, con relative richieste di risarcimento) - è molto più sentito in un periodo incerto come l'attuale. Soprattutto da chi ha ruoli di amministrazione, direzione e controllo in società che si trovano o che si potrebbero trovare in una situazione traballante.

Le scelte che un manager compie e che si rivelino poi sbagliate possono infatti provocare la richiesta di risarcimento dei danni sia da parte della società amministrata sia da parte dei terzi che da quelle decisioni dimostrino di aver subito un qualche danno. Identica responsabilità grava su chi svolge ruoli di controllo (si pensi ai membri del collegio sindacale).

I professionisti specializzati nella materia della pianificazione dei patrimoni (*wealth management*), sotto il profilo delle scelte relative all'ottimale intestazione (personale, familiare, societaria, in Italia o all'estero, eccetera) e alla protezione dei patrimoni (*asset protection*) dalle pretese di escussione di beni personali sono attualmente oggetto di quotidiane richieste di consiglio e di aiuto. È anche

questo un significativo termometro della crisi che stiamo attraversando.

Le difficoltà tecniche

Tuttavia, se è grande l'attenzione, altrettanto notevoli sono le difficoltà tecniche da superare nell'affrontare questi problemi, che presuppongono competenze "trasversali" (da quelle notarili a quelle fiscali, da quelle fallimentari a quelle finanziarie, da quelle civilistiche a quelle penali, eccetera); si tratta inoltre di materie che sono solo sporadicamente affrontate sui libri e non esistono corsi (se non nella sporadica lezione di un master post universitario) ove impararle. Inoltre, lo spettro delle possibili soluzioni è assai ampio, anche perché ogni situazione è diversa dall'altra e quindi va singolarmente analizzata e risolta: si va dal fondo patrimoniale all'intestazione fiduciaria, dal trust al vincolo di destinazione, eccetera.

Il confronto

Ma se il fondo patrimoniale e l'intestazione fiduciaria sono soluzioni di tipo "tradizionale", invece il trust e il vincolo di destinazione sono rimedi che hanno il pregio di essere strumenti di "ultima generazione", perché solo da poco tempo appartengono allo strumentario dei professionisti. Peraltro, la loro "novità" va di pari passo con la difficoltà di utilizzo perché si tratta di istituti che presentano notevoli complicazioni e la cui gestione richiede una notevole dose di studio e di esperienza.

In particolare, si tratta di capire se la funzione "protettiva" sia considerabile appartenente al novero di quegli «interessi meritevoli di tutela» che l'articolo 2645-ter del Codice civile indica come indice di valutazione per la liceità del vincolo di destinazione. E lo stesso discorso si può ripetere per il trust.

Tradizione e progresso

Indubbiamente, l'insegnamento tradizionale attribuisce un ruolo centrale e inderogabile al principio contenuto nell'articolo 2740 del Codice civile, e cioè al principio in base al quale sono eccezionali i casi nei quali una data area del patrimonio di un determinato soggetto può ritenersi estranea alle pretese della generalità dei creditori di quel soggetto.

Tuttavia, è abbastanza agevole desumere che, con l'introduzione dell'articolo 2645-ter, il nostro ordinamento abbia nettamente svoltato, adottando cioè l'idea (probabilmente indotta dal sempre più progressivo uso del trust nel nostro ordinamento) che la creazione dei patrimoni separati sia non più un'eccezione, ma un risultato consentito ogni qual volta l'interesse perseguito sia lecito. Più praticamente, non si vede perché la stessa separazione dei patrimoni che due coniugi possono realizzare con il fondo patrimoniale, non possa essere altrettanto realizzata ad esempio da un vedovo con riguardo ai suoi figli o da una coppia di fatto.